

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

STATUTO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (di seguito anche C.O.A.) l'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Latina (di seguito anche O.C.C.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A..

I fondi per il funzionamento dell'O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività.

Nelle eventualità di loro insufficienza il C.O.A. provvederà alla eventuale erogazione a conguaglio.

L'O.C.C. è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del C.O.A. secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Organismo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

Art. 3 – Scopo e competenza

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovra indebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione

del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 4 – Sede

La sede legale presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Latina Piazza B.Buozzi all'interno del Tribunale di Latina; mentre la sede operativa dell'O.C.C. è stata individuata nei locali esistenti in Latina Piazza Bruno Buozzi n.9 Sc. C I piano int. 1.

Art. 5 – Personale dipendente

L'O.C.C. si avvale, unitamente all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.

I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario.

TITOLO II – ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Latina.

Organi dell'O.C.C. sono il Referente (R.), il Consiglio Direttivo (C.D.), la Segreteria Amministrativa e il Coordinatore Scientifico (C.S.), per la cui disciplina si rinvia

all'allegato Regolamento approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 – Funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Latina.

Il funzionamento dell'O.C.C. è disciplinato dall'allegato Regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

TITOLO III – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 8 – Dei mezzi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Latina.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.C.C. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti.

L'O.C.C. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 9 – Entrate e uscite

Sono entrate dell'O.C.C. i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell'O.C.C. i compensi dei gestori e del soggetto a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite dell'O.C.C. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del C.O.A.

Art. 10 – Controlli sulla gestione contabile

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.C.C. è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'O.C.C. è comunque tenuto a depositare presso il C.O.A. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile – finanziario della propria gestione.

Il C.O.A., entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

Art. 11 – Delle entrate

Le entrate dell'O.C.C. sono utilizzate per compensare le uscite del C.O.A. derivante dalle attività dell'O.C.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria dell'O.C.C.;
- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.C.C.;
- “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.C.C.;
- “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'O.C.C..

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 12 – Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A.

Art. 13 – Allegati

Costituisce allegato del presente statuto il regolamento.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
REGOLAMENTO

INDICE

art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Sede – Composizione

Art. 5 Gestore della crisi – Ausiliari

Art. 6 – Norme di procedura

Art. 7 – Incompatibilità e decadenza

Art. 8 – Riservatezza

Art. 9 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di composizione della crisi

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nel presente regolamento

– l'espressione "legge n. 3/2012" indica la LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

– l'espressione "DM 202/2014" indica DECRETO del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto – legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l’espressione “C.O.A.” indica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina;
- l’espressione “Delibera” indica la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina del 12.04.2016 istitutiva dell’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento;
- l’espressione “O.C.C.” indica l’Organismo per la composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Latina con delibera del 12.04.2016, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento” come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;
- l’espressione “Gestore della crisi” il soggetto incaricato dall’O.C.C. per la gestione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Organismo per la composizione della crisi da sovra indebitamento costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Latina in relazione alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovra indebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

Il presente Regolamento, contenete norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'O.C.C. svolge le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014

Articolo 4 – SEDE – COMPOSIZIONE – DURATA

L'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento ha sede operativa presso l'Ordine degli Avvocati di Latina in Latina Piazza B.Buozzi n.9 scala C int 1

Per il suo funzionamento l'O.C.C. si articola nei seguenti quattro organi:

- il Referente (R.);
- il Consiglio Direttivo (C.D.);
- la Segreteria Amministrativa;
- il Coordinatore Scientifico (C.S.).

4.1. Il Referente, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal COA di Latina, dura in carica per la naturale durata dello stesso e cessa il proprio incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo COA. Può essere rinominato così come può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente assume la direzione dell'Organismo, e ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

Il presidente del COA inoltre:

- cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
- individua, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;

- dichiara la neutralità dell'organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;

- nomina o sostituisce il gestore della crisi/liquidatore;

procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;

- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A. e da altri quattro membri nominati dal C.O.A. nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati durano in carica per la durata naturale del C.O.A. e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo C.O.A.; possono essere revocati per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente del COA, designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Segretario;

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal C.O.A., anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente o dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Referente è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

4.2 Per la Segreteria Amministrativa l'O.C.C. si avvale, unitamente all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina, di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine. I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi

o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno circolare o bonifico bancario .

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il Registro dei procedimenti di Composizione della crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento/consumatore, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito (RPCC);
- il Registro dei Gestori della crisi (RGC);

La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Coordinatore Scientifico:

- il Registro relativo alla Formazione dei Gestori della crisi (RFGC) comunicando al Referente ed al Coordinatore Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;

La Segreteria sotto la direzione del Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il Responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori /consumatori ed il Tribunale del Circondario competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12 – bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

4.3 Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i suoi componenti ovvero tra gli Avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni e può essere rinnovato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Coordinatore Scientifico formula al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai Registri.

Il Coordinatore Scientifico formula al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai Registri.

4.4 Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della crisi (RGC), procede, su delega del Consiglio Direttivo, all'organizzazione dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private.

ART. 5 – GESTORE DELLA CRISI – AUSILIARI

La nomina del Gestore della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della crisi (RGC) dell'O.C.C. gli Avvocati iscritti all'albo ordinario degli Avvocati di Latina che siano in regola coi requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6, salve successive modifiche, e che:

- siano in regola con i requisiti di cui agli artt. 4, comma 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto,
- abbiano anzianità di iscrizione all'albo ordinario degli Avvocati di almeno 2 anni.
- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di

Latina o da questo accreditato ovvero accreditato da altro Ordine degli Avvocati, in conformità al D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014.

Gli avvocati in possesso dei requisiti appena indicati sono abilitati alla gestione di tutte le procedure di cui alla legge n.3/2012, sia nella veste di gestore della crisi, sia nella veste di liquidatore ove del caso.

Il Gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il Gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

Il Gestore della crisi / Liquidatore incaricato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità, rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente, all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma CPC e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente, a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore della crisi incaricato di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due anni o comunque essere legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della crisi/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri degli Organi collegiali, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure di sovra indebitamento e liquidazione dei beni gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore / consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Il gestore iscritto al presente Organismo si impegna ad operare in esclusiva con esso, senza alcuna limitazione territoriale in ambito Nazionale ed a munirsi di congrua Assicurazione con massimali minimi per la Responsabilità Civile, come previsto dalla normativa vigente e/o a venire.

Gli ausiliari sono i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; sono nominati dal Gestore della crisi.

ART. 6 – NORME DI PROCEURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'O.C.C. in formato cartaceo o a mezzo pec secondo le modalità di cui allegato C del presente regolamento che ne forma parte integrante.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli precedenti;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute del procedimento di gestione della crisi;
- d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi, i debitori / consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'O.C.C. l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 c. 3 a) DM 202/2014 ed in conformità all'all. A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'O.C.C. comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

La Segreteria Amministrativa, su proposta del gestore, predispone il preventivo relativo anche all'integrazione delle spese da sostenere anche per l'opera dell'Ausiliario

secondo le previsioni dell'art. 14 DM 202/2014 e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare la previsione dei costi e il gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tali circostanze costituiranno grave motivo ai fini della eventuale rinuncia all'incarico. I costi degli ausiliari sono ricompresi tra le spese dovute e che devono formare oggetto di accettazione da parte del debitore.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

ART. 7 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

I componenti del Consiglio Direttivo dell'O.C.C. e il Referente non possono essere nominati – e se nominati decadono – fino al termine della situazione di incompatibilità, gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionali tali da comprometterne l'indipendenza;

- si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso

ART. 8 – RISERVATEZZA

Il procedimento composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni esposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi del'O.C.C., i Gestori della crisi e i loro Ausiliari, e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi, di liquidazione del patrimonio .

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 14. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

ART. 9 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi applicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e i rimborsi spese per l'Organismo, i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'O.C.C. ha luogo, in difetto di accordo con il debitore / consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi e i parametri di cui agli artt. 14 e ss. DM 202/2014 e succ. mod.

In acconto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari ad Euro 350,00 che deve essere versato, dal debitore/consumatore istante, al momento del deposito della domanda, ex art. 6 del presente regolamento, all'Organismo.

All'Organismo è dovuto altresì un importo a titolo di acconto pari al 20% del compenso complessivo, detratto l'importo di Euro 350,00 di cui al precedente punto, entro giorni dieci dall'accettazione del preventivo e/o del conferimento dell'incarico al gestore individuato.

Ai Gestori della crisi/liquidazione sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato e il restante 20% sarà trattenuto dall'O.C.C. per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'O.C.C. DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Latina sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

(1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel rispetto del presente regolamento e dei criteri minimi di cui al D.M. Giustizia 202/2014. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato per la gestione dell'incarico.

(2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

(3) Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

(4) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

(5) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

(6) E' fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

(7) Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura su segnalazione del Referente dell'Organismo a cura del Consiglio Direttivo. Il Referente contestualmente nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI /LIQUIDAZIONE - CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi / liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione del Registro dei Gestori della crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che si incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso

del C.D. e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione o cancellazione del professionista, dall'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente C.O.A. per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi / liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

Allegato C

Modalità di presentazione delle domande all'OCC

Il debitore che intende avvalersi delle procedure previste dagli organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento, deve presentare all'Organismo, con sede operativa in Latina, Piazza Buoizzi n.9 Scala C int 1, un'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 che contenga quanto segue:

-L'indicazione dei propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, C.F. e residenza), e quelli relativi al professionista che intende assistere il debitore nella composizione della crisi, che a sua volta dovrà indicare: C.F., procura in calce dell'istanza, il domicilio dello studio, il numero di fax e PEC presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni;

-La dichiarazione che l'istante versa in una situazione di sovra indebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/2012 e che non sia soggetto fallibile, né sussistano le altre condizioni di inammissibilità previsti dall'art. 7 di cui alla L. 3/2012.

-L'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. 3/2012 e quindi la necessità che l'Organismo nomini un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi;

-Un elenco, più dettagliato possibile, degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale, in modo da determinare il compenso dell'Organismo, anche per l'opera successiva all'omologazione, secondo i parametri stabiliti dall'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202;

-Va allegata alla domanda una copia del documento di carta di identità dell'istante e versato con assegno circolare o a mezzo di bonifico sul c/c intestato all'Organismo per la Gestione della Crisi da Sovra indebitamento presso la Banca Popolare del Lazio S.C.P.A. IBAN IT29Y0510439499CC0090532488 l'importo di Euro 350,00 quali acconto del procedimento da valere in conto all'anticipo spettante all'Organismo.